

**COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**  
**(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
IN VIGORE DAL 1/1/2007**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28 marzo 2007.**

Art. 1  
*Presupposto dell'imposta*

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2  
*Definizione di fabbricati e aree*

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
  - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli

articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.<sup>1</sup>

### Art. 3 *Soggetti Passivi*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria<sup>2</sup>;
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione<sup>3</sup>;
4. L'Assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione<sup>4</sup>.

### Art. 4 *Soggetto Attivo*

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipende dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### Art. 5 *Base imponibile*

---

<sup>1</sup>Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n. 9

<sup>2</sup>Vedasi modifiche apportate al D.Lgs 504/92 dell'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs 15.12.1997, n. 446. Per il diritto di abitazione vedasi art. 540 Codice Civile estendibile anche al coniuge separato.

<sup>3</sup>Vedasi Circolare Ministeriale n. 35 del 26.11.93, e n. 13.971 del 27.05.94.

<sup>4</sup>Vedasi Risoluzione Ministeriale 9.4.76, n. 7/880.

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 Luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Abrogato.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale determina il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorché, i valori così determinati, risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'Ufficio.
6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera<sup>5</sup>.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore

---

<sup>5</sup>Vedasi Circolare 26.5.97, n. 144/E - Appendice 6.

- dell'area<sup>6</sup>.
8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
  9. Abrogato.
  10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
  11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
  12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati od in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano.

#### Art. 6

##### *Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale*

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.
2. Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. d del D.Lgs. 446/97 le pertinenze destinate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (sono ricomprese tra esse le cantine e i box), sono parti integranti dell'abitazione principale, e usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa.  
La detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
3. Se l'abitazione principale è composta catastalmente da due unità immobiliari distinte, ma effettivamente utilizzate come una sola, non è consentita l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione su entrambe. Per poter usufruire per intero degli effetti sia dell'aliquota ridotta sia della detrazione, il contribuente deve richiedere l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti.
4. Sono, altresì, equiparate all'abitazione principale:

---

<sup>6</sup>Vedasi Circolare 26.5.97 n. 144/E - Appendice 6.

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Aler;
  - c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti e affini in linea retta o collaterale fino al II grado che la occupano quale abitazione principale;
  - d) l'abitazione posseduta dall'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
5. Le unità immobiliari di cui al comma 4, lettera c), anche se sono unica abitazione di proprietà usufruiscono della detrazione per abitazione principale nella misura di base e non della detrazione maggiorata.

## Art. 7 *Esenzioni*

### 1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo

svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore<sup>7</sup>.

- j) gli immobili posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, comprese le ONLUS in quanto iscritte nei corrispondenti registri.

Le esenzioni di cui all'art. 7 lettera i) del D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 504 si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione si intende applicabile agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma destinati alle attività indicate nell'art. 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992 a prescindere dalla natura commerciale delle stesse, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143,148 e 149 del D.P.R. n. 917/86.

Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Per le ONLUS il diritto all'esenzione è subordinato unicamente alla presentazione del certificato di permanenza dell'iscrizione negli appositi registri di cui al D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## Art. 8

### *Detrazione per l'abitazione principale*

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92 in materia di detrazioni, le detrazioni possono essere aumentate per:
- a) abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unità immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale
  - b) abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico

---

<sup>7</sup> Facoltà prevista comma 1, lettera c, dell'art. 59 del D.Lgs 15.12.97, n. 446.

e sociale in possesso di determinati requisiti che saranno individuati in sede di determinazione delle detrazioni.

- c) Abitazione principale di soggetti che abbiano all'interno del nucleo familiare persona dichiarata invalida al 100% previa presentazione di apposita certificazione.
2. Sono escluse dall'applicazione della lett. b del precedente comma le abitazioni con rendita catastale superiore a € 568,10 (L.1.100.000) e quelle di cui alle categorie A1, A7, A8, A9.
  3. Le detrazioni di cui ai casi a) b) e c) non sono tra loro cumulabili.

#### Art. 9

##### *Fabbricati inagibili o inabitabili*

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
  - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  - c) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione del responsabile del servizio;
  - d) fabbricato dichiarato inagibile dal responsabile del servizio in base a perizia tecnica di parte;
  - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a presentare apposita dichiarazione al Comune per poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di inagibilità o inabitabilità, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi del Comune.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo,

- ricostruendo o recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
  - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
  - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
  - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.
7. Non possono godere della riduzione di cui al comma 1 i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

#### Art. 10

##### *Alloggi locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98*

1. Può essere stabilita un'aliquota più favorevole per i proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla Legge 431/98 art. 2 comma 3.

#### Art. 11

##### *Terreni condotti direttamente*

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 (lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,84 (Lire 50.000.000) fino a € 61.974,82 (lire 120 milioni di lire);
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,82 (lire 120 milioni) e fino a € 103.291,38 (lire 200 milioni);
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,38 (lire 200 milioni) e fino a € 129.114,22 (lire 250 milioni).
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
- Nel caso di contitolarità l'importo della detrazione e quelli sui quali si

applicano le riduzioni spettano per intero ma ai soli soggetti in possesso delle qualifiche indicate al comma 1 del presente articolo sulla quota di possesso da ciascun soggetto detenuta.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo<sup>8</sup>.

## Art. 12

### *Versamenti e dichiarazioni*

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente art. deve essere corrisposta su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad Euro 12,00.
5. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
6. Abrogato.
7. Abrogato.

---

<sup>8</sup>Vedasi comma 2, art. 59 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.  
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.
9. Per ottenere il riconoscimento dell'equiparazione dell'unità immobiliare all'abitazione principale prevista dall' art. 6 - comma 4 - ed usufruire delle conseguenti agevolazioni stabilite annualmente con delibera comunale, è necessario consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre dell'anno oggetto di imposizione. Tale dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi alla data di presentazione. Qualora decadano le condizioni per usufruire delle agevolazioni sarà cura del contribuente darne comunicazione utilizzando la stessa forma. L'Ufficio Tributi provvederà a predisporre l'apposita modulistica.
10. Per usufruire della maggiore detrazione di cui all' art. 8 - comma 1, lettera a) - stabilita annualmente con delibera comunale, è necessario consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre dell'anno oggetto di imposizione. Tale dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi alla data di presentazione. Qualora decadano le condizioni per usufruire delle agevolazioni sopra indicate sarà cura del contribuente darne comunicazione utilizzando la stessa forma.  
Per usufruire della maggiore detrazione di cui all' art. 8 - comma 1, lettera b) - stabilita annualmente con delibera comunale, è necessario consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre dell'anno oggetto di imposizione. Tale dichiarazione non ha validità per gli anni successivi alla data di presentazione e, pertanto, deve essere ripresentata annualmente  
L'Ufficio Tributi provvederà a predisporre l'apposita modulistica.

Art. 13  
*Liquidazione*

Abrogato.

Art. 14  
*Accertamento*

1. Abrogato.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli

contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218<sup>9</sup>.
4. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo<sup>10</sup>.

#### Art. 14 bis *Rateizzazione*

1. Il Comune può concedere la rateizzazione delle somme dovute a seguito di avviso di liquidazione, di accertamento, di accertamento con adesione, quando il contribuente, persona fisica, si trova in condizioni economiche disagiate;
2. Coloro che intendono avvalersi della rateizzazione devono presentare domanda ai sensi dell'art. 14 bis del presente regolamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento o liquidazione, dalla data di adesione, nel caso di accertamento con adesione, motivando e allegando la documentazione dimostrativa delle proprie condizioni economiche;
3. Il Funzionario Responsabile dei tributi adotta il provvedimento di rateizzazione o di diniego e lo comunica agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza;
4. Il numero massimo delle rate assentibili è di 4.

#### Art. 15 *Funzionario Responsabile*

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### Art. 16 *Riscossione coattiva*

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto

---

<sup>9</sup>Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

<sup>10</sup>Facoltà prevista dal n. 2, lettera l, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.

La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92.

Art. 17  
*Rimborsi*

Abrogato.

Art. 18  
*Sanzioni ed interessi*

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 19  
*Contenzioso*

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs.n.546 del 1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 20  
*Indennità di espropriazione*

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia

presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta un'eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

#### Art. 21

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992<sup>11</sup>.
2. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi<sup>12</sup>.
3. Abrogato.

#### Art. 22

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2007.

---

<sup>11</sup> Previsione contenuta nel Decreto di riforma delle sanzioni tributarie locali.

<sup>12</sup> Previsione di cui alla lettera g, comma 2 art. 59 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446.